

Progetti Green

1. Progetti Green

Sono ammessi progetti di investimento relativi a investimenti in attivi materiali e immateriali come descritti nei paragrafi 3.1 e 3.2 di cui all'Allegato 1/A "Progetti ammissibili", che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, a processi di economia circolare a condizione che le categorie di spesa sostenute per la realizzazione di tali investimenti:

- facciano parte di un più ampio programma di investimento organico e funzionale, quindi in quota non prevalente sull'ammontare complessivo dell'investimento;
- non costituiscano la finalità unica del programma di investimento;
- siano coerenti con l'attività principale svolta dall'impresa.

Di seguito le tipologie di progetti identificabili come green purché rispettino i criteri di cui alla Tabella 1:

1. progetti per la produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo. Categorie: energia solare, energia elettrica/termica da biomassa, da biogas, eolica, altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile.
2. Altri progetti nell'ambito della produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo. Categorie: acquisizione attrezzature per energie rinnovabili, batterie o altre forme di stoccaggio integrati con impianti per la produzione di energia rinnovabili.
3. progetti per l'Efficienza energetica. Categorie: teleriscaldamento, reti di distribuzione, efficientamento energetico degli edifici esistenti, efficientamento energetico di impianti industriali esistenti.
4. Parco autoveicoli a basse emissioni Categorie: automobili per il trasporto di persone, veicoli commerciali leggeri/furgoni, parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti (vedi Tabella 1 pag. 12)
5. Infrastrutture per trasporti a basse emissioni: tali progetti sono ammissibili esclusivamente in presenza di investimenti di cui al punto 4). Categorie: stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici, stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno.
6. Raccolta e trasporto rifiuti
7. Trattamento rifiuti organici
8. Recupero/Riciclaggio di altri rifiuti
9. Approvvigionamento idrico
10. Trattamento acque reflue
11. Progetti di investimento nella prevenzione e controllo dell'inquinamento, risorse idriche. Categorie (da 6 a 11), oltre alle specifiche principali sono ammessi investimenti effettuati come interventi strettamente funzionali alle specifiche attività e al ciclo di produzione di beni e servizi

Sono esclusi dai finanziamenti gli impianti di raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio, approvvigionamento idrico, trattamento acque reflue, investimenti nella prevenzione e controllo dell'inquinamento e delle risorse idriche effettuati dai soggetti titolari di concessioni di servizi pubblici e previsti dai rispettivi piani di settore.

12. sottoprogetti di economia circolare.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI "GREEN"

I progetti sono riconducibili agli Obiettivi riguardanti l'economia verde se il sostegno è destinato a progetti appartenenti ad una della "Categorie di progetto riguardanti l'economia verde" contemplate nella tabella 1 che rispondano ai criteri riportati sotto nella colonna "Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde".

Se del caso, le condizioni, i criteri specifici e gli indicatori comunicati dovranno, nella loro totalità, essere suffragati da opportuna documentazione di supporto, che dovrà essere conservata dal soggetto finanziatore unitamente al fascicolo del finanziamento in modo da poter essere magari sottoposta a controlli a campione da mettere a disposizione della Regione su richiesta.

TABELLA 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI "GREEN"

Settori e Attività relativi all'economia verde	Categoria di Progetto riguardante l'economia verde	Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del <u>contributo sostanziale</u> agli Obiettivi riguardanti l'economia verde	Indicatore di risultato per l'economia verde (unità di misura)	Informazioni aggiuntive riguardanti l'economia verde
Investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici (la produzione di energia rinnovabile deve essere destinata esclusivamente all'autoconsumo)				
Produzione di energia rinnovabile	Energia solare	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa	Tutti gli investimenti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera da bioenergia conformi ai criteri per il contributo sostanziale di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 dell'allegato I dell' atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE nonché rispettosi delle condizioni di sostenibilità della materia prima di cui all'Accordo di Parigi.	Capacità installata (MWth) oppure Capacità installata (MWe) a seconda dei casi	Descrizione dell'investimento
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biogas			
Produzione di energia rinnovabile	Energia eolica	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento, ove disponibile, comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile	Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche L'installazione e il funzionamento di pompe di calore elettriche devono soddisfare entrambi i criteri di seguito elencati.	Produzione di energia stimata (MWh/anno)	Descrizione dell'investimento

		<p>a Soglia del refrigerante: il potenziale di riscaldamento globale (GWP indicato dal produttore) non è superiore a 675</p> <p>b Rispetto dei requisiti di efficienza energetica stabiliti nei regolamenti di esecuzione¹ adottati a norma della direttiva 2009/125/CE (il criterio è pertinente se applicabile al Progetto, ossia se la pompa di calore elettrica non è integrata nell'edificio; per l'installazione di pompe di calore nuove o più efficienti integrate negli edifici si vedano più sotto le attività relative all'efficienza energetica)</p> <p>Energia termica/frigorifera da calore di scarto</p> <p>La produzione di energia termica/frigorifera utilizzando calore di scarto è sempre ammissibile, salvo che il recupero del calore di scarto sia collegato alla produzione, al trattamento o al trasporto di combustibili fossili (ad esempio nel caso delle raffinerie, della combustione in torcia, ecc.).</p>		
Altri progetti nell'ambito delle energie rinnovabili	Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili	<p>Accumulo di energia termica</p> <p>Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo termico.</p> <p>Se associati a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, anche gli impianti di accumulo termico sono soggetti agli stessi criteri applicabili a dette reti.</p> <p>Accumulo di energia elettrica</p> <p>Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo dell'energia elettrica, compresi gli impianti idroelettrici di accumulazione per pompaggio.</p> <p>Se l'attività comprende l'accumulo di energia chimica, il mezzo di accumulo (ad esempio l'idrogeno o l'ammoniaca) deve soddisfare i criteri di fabbricazione del prodotto corrispondente di cui alle sezioni da 3.10 a 3.16 dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE; fanno eccezione gli impianti di accumulo di energia elettrica a batterie che invece sono sempre ammissibili.</p>	Capacità di stoccaggio (GWh)	Descrizione dell'investimento
Efficienza	Reti di teleriscaldamento	La categoria comprende gli investimenti nella rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento (ad esempio pompe, tubature, scambiatori di	Capacità installata	Descrizione

¹ Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136) e regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).

energetica	o o di teleriscaldamento/teleraffrescamento (distribuzione)	<p>calore). Gli impianti di generazione e di accumulo di calore collegati ai sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento possono essere ammissibili a titolo delle categorie "Produzione di energia rinnovabile" o "Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia elettrica" integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili".</p> <p>Tutti gli investimenti relativi all'ampliamento di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti o alla costruzione di nuove reti in tal senso sono ammissibili se il relativo sistema è conforme alla definizione di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, vale a dire un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile o calore di scarto, oppure per il 75% calore cogenerato o per il 50% una combinazione di tale energia e calore, a condizione che la realizzazione del Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento netto delle emissioni di gas serra derivanti da carbone, torba, petrolio o rifiuti inorganici.</p> <p>i Tutti gli investimenti relativi alla riqualificazione di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti sono ammissibili se il relativo sistema risulta efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, oppure</p> <p>ii se l'investimento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni e se lo stesso, nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete, è suffragato da un obbligo contrattuale o equivalente e sempre che il Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento delle emissioni di gas serra da parte del sistema in questione.</p> <p><u>Comunque, per essere ammissibile, la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento non può in nessun caso distribuire calore derivante dalla combustione di carbone.</u></p>	(MWth) o risparmio di energia primaria (MWh/anno) a seconda dei casi	dell'investimento
Efficienza energetica	Efficientamento energetico di edifici esistenti	<p><u>Ristrutturazione di edifici esistenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I lavori devono essere conformi ai requisiti applicabili alle "ristrutturazioni importanti" di cui alle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di edilizia recanti attuazione della direttiva di 2010/31/UE; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali. • In alternativa alla prima condizione, la ristrutturazione di edifici deve comportare una 	Risparmio energetico stimato (MWh/anno)	Descrizione dell'investimento

		<p>riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%²</p> <p><u>Singoli interventi di ristrutturazione</u></p> <p>Tutte le categorie di costi ammissibili relative all'efficientamento energetico incluse nell'elenco di seguito riportato purché:</p> <p>sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, purché ci si riferisca alle due classi di efficienza energetica più elevate di cui al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali.</p> <p><u>INVOLUCRO DELL'EDIFICIO</u></p> <p>Nel costo possono rientrare tutti i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, tutti i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori (rimozione del materiale sostituito, ponteggi, fissaggi meccanici, materiale adesivo, finiture, gestione del progetto, messa in servizio, ecc.).</p> <p>a Isolamento termico dell'involucro dell'edificio: tutti gli interventi volti a migliorare l'isolamento e a ridurre le perdite di energia nell'involucro stesso (ovvero quelli finalizzati a ridurre la permeabilità all'aria, gli effetti dei ponti termici, ecc.)</p> <p>b Sostituzione di finestre e porte esterne esistenti con nuovi infissi più efficienti sotto il profilo energetico</p>	<p>Risparmio energetico stimato (kWh/anno)</p> <p>Il risparmio di energia atteso deve essere desumibile da una diagnosi energetica o da un confronto tra gli attestati di prestazione energetica (ai sensi della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia) precedente e successivo all'intervento, ovvero essere calcolato mediante qualunque altro metodo</p>	
--	--	---	--	--

2 Il fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato in tal senso si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato che sia convalidato da un attestato di prestazione energetica. Il miglioramento del 30% deve derivare da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito attraverso una serie di interventi da attuare entro un massimo di tre anni.

		<p>c Altri interventi di efficientamento energetico relativi al rivestimento o all'architettura dell'edificio in grado di incidere sul miglioramento delle prestazioni termiche e/o di ridurre indirettamente il consumo energetico. Esempi di questo tipo di interventi sono i dispositivi di ombreggiamento esterni, gli elementi della facciata o del tetto con funzioni di controllo solare, i cosiddetti "tetti verdi", i sistemi passivi, ecc., oppure misure di tipo diverso sempre atte a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ma non rientranti in altre categorie</p> <p><u>SISTEMI DI COSTRUZIONE</u></p> <p>Nel costo possono rientrare i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori</p> <p>d Sostituzione di caldaie o stufe inefficienti con impianti a gas a condensazione altamente efficienti o alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Le caldaie a gas devono essere almeno di classe A o avere un'efficienza stagionale pari o superiore al 90%</p> <p>e Installazione di pompe di calore nuove o più efficienti</p> <p>f Tutti gli altri elementi non menzionati alle precedenti lettere a), b) e c) atti a ridurre il consumo energetico dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e dell'impianto di acqua calda sanitaria, comprese le apparecchiature afferenti al servizio di teleriscaldamento (ad esempio sistemi di raffrescamento, serbatoi di stoccaggio, unità di condizionamento, scambiatori di calore, unità/sistemi di recupero del calore, condutture, tubature, valvole, radiatori, travi attive a soffitto/a pavimento, ventilconvettori, variatori di velocità, pompe, ecc. e tutti i contatori o sistemi di controllo ad essi associati che permettono di seguire le prestazioni e i consumi effettivi)</p> <p>g Illuminazione: sorgenti luminose a LED, apparecchi di illuminazione e relative dotazioni (cablaggio, trasformatori, sistemi di controllo, ecc.) – applicazioni in grado di migliorare l'efficienza (ad esempio sensori per il controllo del</p>	<p>trasparente e proporzionato</p>	
--	--	--	------------------------------------	--

		<p>movimento e della luce diurna)</p> <p>h Sistemi di gestione degli edifici (BMS) e sistemi di gestione dell'energia (EMS): tutti i tipi di hardware, contatori (anche divisionali), sistemi di comunicazione e software/dispositivi di programmazione necessari per la supervisione dei sistemi tecnici di un edificio nonché per il monitoraggio e il miglioramento del consumo energetico degli edifici</p> <p>i Termostati a zone e sistemi di termostati intelligenti: hardware, sistemi di comunicazione e applicazioni di programmazione/software</p> <p>j Sistemi di fornitura energetica decentrati e alimentati da fonti rinnovabili, se installati in loco e a servizio dell'edificio (dietro presentazione di documenti giustificativi riguardanti il costo, la capacità e la produzione totale): impianti fotovoltaici e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie, compreso il collegamento alla rete; pannelli solari (pannelli ad acqua calda, collettori solari traspirati, collettori solari sottovuoto, ecc.) e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie; turbine eoliche e apparecchiature tecniche ausiliarie; caldaie o impianti di cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (biomassa, biogas, ecc.)</p> <p>k Installazione di unità di accumulo dell'energia termica o elettrica (e di tutte le apparecchiature ausiliarie)</p> <p>l Installazione di microimpianti di cogenerazione ad alto rendimento, anche a gas naturale (capacità di cogenerazione di calore ed elettricità < 50 kWel)</p> <p>m Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</p>		
Efficienza energetica	Efficientamento energetico degli impianti	La categoria si applica a tutti i settori industriali non contemplati dalla Tassonomia in relazione ai quali trovano applicazione i criteri per il contributo sostanziale di cui alle rispettive sezioni dell'atto delegato dell'UE³.	Risparmio di energia primaria stimato	Descrizione dell'investimento

³ Cfr. sezioni dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE 3.7 Produzione di cemento, 3.8 Produzione di alluminio, 3.9 Produzione di ferro e acciaio, 3.10 Produzione di idrogeno, 3.11 Produzione di nerofumo, 3.12 Produzione di soda, 3.13 Produzione di cloro, 3.14 Fabbricazione di prodotti chimici di base organici dell'UE, 3.15 Produzione di ammoniaca anidra, 3.16 Produzione di acido nitrico o 3.17 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.

	<p>industriali esistenti (di PMI)</p>	<p>Gli investimenti sono ammissibili alla categoria "efficienza energetica" se la motivazione principale è il risparmio energetico e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i qualsiasi incremento delle emissioni di gas serra derivante dall'aumento della capacità deve essere interamente compensato da risparmi di tali emissioni derivanti da misure di efficientamento energetico applicate alla capacità esistente. Il criterio non si applica ai Sottoprogetti finanziati da PMI e mid-cap quando i corrispondenti investimenti sono inclusi nei relativi sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma ISO 50001. ii gli investimenti nell'efficienza energetica devono essere definiti/attuati sulla base di uno degli elementi di seguito elencati e lo stesso vale per le stime riguardanti il risparmio energetico o la riduzione delle emissioni di gas serra. <ul style="list-style-type: none"> o Diagnosi energetiche (in linea con la norma europea EN 16247 "Energia" o equivalente), anche effettuate internamente o affidate a consulenti esterni, o conformità ad un sistema di "certificati bianchi" o Piani di efficienza energetica interni e relativi esiti certificati da esperti tecnici accreditati interni o esterni o comunque certificati nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia (ISO 50001) o Risparmi di energia (o di emissioni di gas serra) certificati da produttori, fornitori o installatori o Qualunque altro metodo trasparente o proporzionato che dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche o la riduzione del consumo di energia <p>Gli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera in ambito industriale eventualmente oggetto dell'investimento devono essere parte integrante del processo industriale primario oppure avere una capacità produttiva installata non superiore a 20 MW di energia elettrica e/o termica/frigorifera.</p>	<p>(kWh/anno)</p> <p>sulla base di una qualunque delle metodologie di volta in volta ammesse</p>	
--	---------------------------------------	---	--	--

Parco autoveicoli a basse emissioni	Automobili per il trasporto di persone	<ul style="list-style-type: none"> • I veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) sono automaticamente ammissibili • Veicoli con intensità delle emissioni dirette non superiore a 50 g CO₂/km (WLTP) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Veicoli commerciali leggeri/furgoni	<p>Veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a motore)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti	<p>È automaticamente ammissibile l'acquisizione di veicoli pesanti a zero emissioni dirette che emettono meno di 1 g CO₂/kWh (o 1 g CO₂/km per alcuni veicoli N2)</p> <p>Sono ammissibili i veicoli pesanti scarsamente inquinanti con emissioni specifiche dirette di CO₂ inferiori al 50% del corrispondente valore di riferimento applicabile a tutti i veicoli del medesimo sottogruppo, in base alla tabella sottostante.</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

Descrizione del gruppo	Gruppo di veicoli	Sottogruppo di veicoli*	50% del valore di CO₂ di riferimento [g/tkm]
Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	4	4-UD (consegne urbane)	153,61
		4-RD (consegne regionali)	98,58
		4-LH (consegne a lungo raggio)	52,98
Trattore stradale con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	5	5-RD (consegne urbane)	42,00
		5-LH (consegne urbane)	28,30
Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 6x2	9	9-RD (consegne urbane)	55,49
		9-LH (consegne urbane)	32,58
Trattore stradale con configurazione degli assi 6x2	10	10-RD (consegne urbane)	41,63
		10-LH (consegne urbane)	29,13

Ai restanti gruppi si applica, fino a nuova definizione, un limite di emissione diretta pari a zero.

Non sono ammissibili le attività specificatamente finalizzate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi

Infrastrutture per trasporti a basse emissioni	Stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)	Nessuno	Descrizione dell'investimento
	Stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Raccolta e trasporto di rifiuti	Veicoli, attrezzature e specificatamente adibiti alla raccolta differenziata, al trasferimento e al trasporto di rifiuti organici e materiali riciclabili separati alla fonte	<p>Gli investimenti a sostegno della raccolta differenziata e del trasporto di rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si tratti di raccolta differenziata di rifiuti separati alla fonte (in frazioni singole o combinate) finalizzata al riutilizzo e/o al riciclo • non vi sia miscelazione delle frazioni di rifiuti oggetto di differenziazione in sede di raccolta o trasporto <p>Esempi di investimenti ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotazioni per la raccolta dei rifiuti, ad esempio bidoni e cassonetti (sistemi sotterranei inclusi) • Veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti • Tecnologie e applicazioni informatiche (ITC) di supporto, ad esempio per l'ottimizzazione dei percorsi di raccolta o per l'operatività dei sistemi PAYT - "Pay-As-You-Throw" (tariffazione puntuale) <p>In tutti i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I veicoli dedicati al trasporto o al rifornimento di combustibili fossili o miscele di combustibili fossili non sono ammissibili. • La raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi non sono ammissibili (secondo la classificazione nell'elenco UE dei rifiuti: <p>https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento e popolazione servita (nel caso dei rifiuti urbani)
Trattamento di rifiuti organici	Impianti di compostaggio	<p>Gli investimenti in impianti di compostaggio di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</p> <p>i la materia prima sia costituita da rifiuti organici separati alla fonte e soggetti a</p>	Capacità di trattamento e flusso di rifiuti (tonnellate/anno)	Descrizione dell'investimento

		<p>raccolta differenziata</p> <p>ii il compost prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁴ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</p> <p>Esempi di progetti ammissibili</p> <p>i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie</p> <p>ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione, di ridurre le emissioni di gas serra ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico</p>		
Trattamento di rifiuti organici	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Impianti di digestione anaerobica	<p>Gli investimenti in impianti di digestione anaerobica di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</p> <p>i sia in vigore un piano di monitoraggio e di emergenza atto a ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto</p> <p>ii il biogas prodotto sia utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica</p> <p>iii i rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica siano separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata</p> <p>iii il digestato prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure a seguito di compostaggio o di qualsiasi altro trattamento, e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 3 o 5, in quanto applicabili, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁵ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</p> <p>iv si tratti di impianti specificatamente adibiti al trattamento dei rifiuti organici.</p> <p>Esempi di attività ammissibili</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

4 [Regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti \(CE\) n. 1069/2009 e \(CE\) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2003/2003 \(europa.eu\).](#)

5 [Regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti \(CE\) n. 1069/2009 e \(CE\) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2003/2003 \(europa.eu\).](#)

		<ul style="list-style-type: none"> i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di digestione anaerobica, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di utilizzare le risorse in maniera più efficiente, recuperare i materiali e/o ridurre le emissioni di gas serra ovvero di migliorare l'efficienza energetica dei processi 		
Recupero/ riciclaggio di altri rifiuti	Impianti per lo smistamento meccanico, il recupero, il trattamento e la raffinazione di rifiuti riciclabili e sottoprodotti (industriali)	<p>Gli investimenti in impianti di recupero di materiali provenienti da rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la materia prima sia costituita da rifiuti separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata • le materie prime secondarie prodotte siano utilizzate per sostituire i materiali vergini nei processi di produzione • almeno il 50% della materia prima, in termini di peso, sia trasformato in materie prime secondarie destinate al riutilizzo o al riciclaggio <p>Esempi di attività ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di recupero operanti mediante processi di trasformazione meccanica ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il recupero di materiali mediante processi di trasformazione chimica e termochimica • il recupero di materiali da rifiuti pericolosi (secondo la classificazione di cui all'elenco di rifiuti dell'UE: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Approvvigionamento idrico	<p>Riqualificazione o miglioramento di reti di approvvigionamento idrico</p> <p>Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque</p>	<p>Gli investimenti nel rinnovo del sistema per la fornitura di acqua consentono di migliorare l'efficienza energetica in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a riducendo il consumo medio netto di energia del sistema di almeno il 20% rispetto alla media delle prestazioni di riferimento nell'arco di tre anni, anche per quanto riguarda l'estrazione e il trattamento, misurato in kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita; b colmando di almeno il 20% il divario tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco 		Descrizione dell'investimento

		<p>tre anni, calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) e un ILI di 1,5⁶, oppure tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando un altro metodo appropriato, e il valore soglia stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184. L'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni è calcolato sulla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, ossia per la rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) rinnovata nei distretti di misura (DMA, District Metered Area) o nella/e area/e a pressione controllata (PMA, Pressure Managed Area).</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p>		
Approvvigionamento idrico	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi sistemi di approvvigionamento idrico o ampliamento di strutture esistenti	<p>Investimenti in sistemi di approvvigionamento idrico che soddisfino uno dei seguenti criteri:</p> <p>a il consumo medio netto di energia per l'estrazione e il trattamento è pari o inferiore a 0,5 kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita; il consumo netto di energia può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, ad esempio il controllo della fonte (apporto di sostanze inquinanti), e, se del caso, la produzione di energia (ad esempio energia idraulica, solare ed eolica);</p> <p>b il livello di perdita è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI, Infrastructure Leakage Index)⁷ e il valore soglia è pari o inferiore a 1,5, oppure è calcolato utilizzando un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Il calcolo deve essere applicato alla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, vale a dire a livello di zona di approvvigionamento</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri a o b, a seconda dei casi, deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento

- 6 L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.
- 7 L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.
- 8 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

		idrico, distretto di misura (DMA) o area/e a pressione controllata (PMA).		
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	<p>Gli investimenti comprendono</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo di digestione anaerobica in impianti di trattamento delle acque reflue nuovi o esistenti (domestici o industriali), • l'ampliamento o il ripristino di impianti di digestione anaerobica esistenti per il trattamento dei fanghi di depurazione, che per definizione costituiscono una fonte di energia rinnovabile, • qualsiasi tipo di processo che migliori la digestione anaerobica (ad esempio l'idrolisi termica o l'idrolisi chimica) ai fini della produzione di maggiori quantità di biogas, • gli impianti centralizzati o regionali per il trattamento dei fanghi (denominati anche "impianti energetici") che utilizzano la digestione anaerobica come processo principale, <p>a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a il Progetto comprenda un piano di monitoraggio e di emergenza in relazione alle perdite di metano; b il biogas sia riutilizzato per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica. 	I permessi e le licenze nonché l'autocertificazione e del Beneficiario finale attestanti la conformità ai criteri a. e b. (ovvero la conferma da parte dell'intermediario dell'avvenuta verifica dei criteri stessi) devono essere conservati nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue o ampliamento di strutture esistenti	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell'<u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE.</u></p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima –	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell'<u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE.</u></p>	La documentazione comprovante la conformità ai	Descrizione dell'investimento

	Realizzazione di nuove reti fognarie o ampliamento di reti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche". 	criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	
Trattamento delle acque reflue	Riqualificazione di reti fognarie	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.4 dell'<u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u>.</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
	Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque reflue			
Altri progetti riguardanti l'economia verde				
Altri progetti riguardanti l'economia verde (Settori e Attività)	Altri progetti riguardanti l'economia verde – Investimenti nella prevenzione e nel controllo dell'inquinamento	<p>Investimenti legati alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento nelle attività economiche</p> <ul style="list-style-type: none"> i Investimenti in interventi o tecnologie di mitigazione a valle in grado di ridurre le emissioni inquinanti delle attività economiche nell'aria, nell'acqua e nel suolo (ad esempio coltivazione o allevamento primari, silvicoltura, uso del suolo, pesca e acquicoltura, impianti manifatturieri e produttivi, logistica e vendita al dettaglio). Idealmente gli investimenti devono comportare una sensibile riduzione delle emissioni che vada oltre lo standard industriale corrente, ad esempio il livello offerto dalle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT – Best Available Techniques), ovvero i requisiti di legge, a seconda dei casi ii Investimenti nella significativa riduzione e nella graduale eliminazione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici artificiali iii Investimenti in sistemi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria 	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		IV Investimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico nelle aree residenziali o in prossimità delle stesse in misura superiore a quella prevista dai requisiti di legge V Investimenti in macchinari atti a ridurre le contaminazioni.		
--	--	---	--	--

Conformità all'Accordo di Parigi - Produzione di energia e attività correlate

I progetti non possono riguardare:

- a) attività di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
- b) attività di prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
- c) attività di prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale;
- d) la produzione di energia elettrica eccedente lo standard di prestazione in materia di emissioni (Emissions Performance Standard, ovvero 250 grammi di emissioni di CO₂ per kWh di elettricità) applicabile alle centrali termoelettriche e agli impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili nonché alle centrali geotermiche ed idroelettriche dotate di grandi invasi.

Per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento di edifici, compresa la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione, cogenerazione), sussiste una limitazione alle seguenti attività:

- I. produzione di calore a partire da combustibili rinnovabili o "cogenerazione ammissibile"; per cogenerazione ammissibile si intende:
 - 1) quella basata al 100% su energie rinnovabili, calore di scarto o una combinazione degli stessi, OPPURE
 - 2) quella comprendente una percentuale di energie rinnovabili inferiore al 100% e una parte residua a gas (non sono ammissibili altri combustibili fossili), con un'efficienza complessiva superiore all'85%, laddove con "efficienza" si intende che il rapporto tra la somma di produzione di calore ed elettricità e il consumo di gas combustibile debba essere superiore all'85%;
- II. caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni aventi una capacità massima di 20 MWth, purché siano rispettati i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero l'appartenenza della caldaia alla classe A all'interno dell'UE2 (criterio applicabile per capacità inferiori ai 400 kWth) oppure un'efficienza della caldaia superiore al 90%;
- III. lavori di ammodernamento o ampliamento di reti di teleriscaldamento esistenti – nella misura in cui la combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici non comporti incrementi delle emissioni di CO₂ su base annuale;
- IV. realizzazione di nuove reti teleriscaldamento o considerevole ampliamento di simili reti già in funzione, nella misura in cui il sistema utilizzi almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto ovvero il 75% di calore cogenerato, oppure il 50% di una combinazione delle citate tipologie di calore ed energia.

Per quanto riguarda i progetti comprendenti la produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa, le condizioni di sostenibilità di quest'ultima da rispettare sono le seguenti:

- la materia prima deve provenire da biomassa non contaminata, se originata nell'UE, oppure, se proveniente da un paese terzo, deve essere accompagnata da un certificato di sostenibilità e non può essere frutto di colture alimentari o foraggere;

- la materia prima ottenuta da foreste dovrà essere certificata in base a standard internazionali di certificazione della sostenibilità forestale;
- restano esclusi l'utilizzo di prodotti a base di olio di palma o di materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti; tra i siti protetti figurano quelli di Natura 2000 designati dalla normativa UE, quelli riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn, nonché le aree dichiarate protette da un governo nazionale oppure in attesa di tale dichiarazione.

A fini di chiarezza si precisa che le summenzionate condizioni in materia di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera si applicano anche ai locali industriali. In particolare va rilevato che le costruzioni ex novo sono ammissibili solo se il sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera ad esse associato è conforme ai criteri di efficienza energetica sopra descritti. Di contro, il finanziamento di apparecchiature diverse dal sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera utilizzato nelle strutture esistenti è ammissibile a prescindere dall'efficienza energetica del sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera esistente, purché il progetto rispetti tutte le altre condizioni di cui alla presente documento. I criteri di efficienza energetica non si applicano all'energia termica nell'ambito dei processi industriali.